



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, all'udienza del 31.01.2019 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2878/2015

TRA

MEOLA Alfredo, nata a Santa Maria Capua Vetere il 05.03.1962, rappr. e dif. dall'avv. Sergio Grillo presso il cui studio elett. dom. in Santa Maria Capua Vetere, alla via Avezzana giusta mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti in atti, dall'avv. L. Cuzzupoli, con cui elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto

RESISTENTE

OGGETTO: Ripetizione di indebito

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 13.03.2015 e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver ottenuto, con sentenza n. 5044/2013, il riconoscimento dell'assegno di invalidità con decorrenza dal 01.12.2009, esprimeva che, con nota del 04.02.2015, l'Inps comunicava la interruzione della erogazione del beneficio assistenziale richiedendo in restituzione l'importo complessivo di euro 5012,94 ritenuto indebito in ragione di una asserita incompatibilità tra l'assegno di invalidità e la rendita Inail in godimento.

Affermata la insussistenza del presupposto per procedere alla ripetizione delle somme corrisposte per assenza di dolo, l'istante adiva il Tribunale di S. Maria C.V., in funzione di giudice del lavoro, per sentir dichiarare non dovuta la somma richiesta dall'Inps, vinte le spese di lite, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l'Inps che resisteva al ricorso chiedendone nel merito il rigetto in quanto infondato.

Acquisita la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, all'odierna udienza la causa, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi, qui da intendersi integralmente trascritte, è stata decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.



Dato l'oggetto del ricorso appare opportuno richiamare in argomento il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale *"nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito"* (cfr. Cass. 2032/2006).

Tale orientamento, seguito da quello difforme di Cass. 19762/2008, è stato autorevolmente confermato dalle S.U. della Cassazione le quali hanno affermato il principio secondo cui *"in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto"* (cfr. Cass. S.U. 18046/2010).

Applicando tale principio al caso di specie, si osserva, in punto di fatto, che è pacifico tra le parti - oltre che emergente dalla documentazione in atti - che il ricorrente, con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 5044/2013, ha ottenuto il riconoscimento dell'assegno di invalidità a decorrere dal dicembre 2009. All'atto della liquidazione della prestazione, l'Inps - verificato che l'istante era già titolare di rendita Inail, sin dal 01.08.1978, prestazione incompatibile con l'assegno di invalidità - invitava il Meola a manifestare l'opzione in favore di una delle due prestazioni. In data 26.02.2014 il ricorrente inviava all'Istituto autocertificazione manifestando l'opzione in favore dell'assegno di invalidità. L'ente provvedeva, pertanto, a liquidare la prestazione e, tuttavia, disponeva la sospensione del pagamento degli arretrati atteso che alla autocertificazione inviata dal ricorrente non era seguita alcuna revoca della rendita da parte dell'Inail. Permanendo inalterata tale situazione, l'Inps invitava nuovamente il ricorrente a procedere all'opzione sollecitando lo stesso ad effettuare gli adempimenti necessari presso l'Inail al fine di procedere alla revoca della rendita. In data 05.06.2014, l'istante inviava all'Inps comunicazione di revoca della precedente opzione, revoca che veniva ribadita con lettera del 18.07.2014 nella quale il Meola evidenziava che le prestazioni in godimento erano compatibili e che, pertanto, aveva diritto ad entrambe. In seguito a tale comunicazione, l'Inps provvedeva alla sospensione della prestazione già liquidata procedendo, altresì, al calcolo degli importi indebitamente riscossi dal ricorrente per il periodo dal 01.07.2014 al 28.02.2015 (cfr. doc. in atti prod.ne Inps). Al riguardo, con riferimento a tale somma, l'Istituto, costituendosi in giudizio, ha precisato che l'importo effettivamente riscosso dal ricorrente, per il periodo su indicato, ammonta ad euro 2059,26 risultando, viceversa, errato l'importo di euro 5012,94 indicato nella comunicazione di indebito del 04.02.2015.

Tanto premesso in fatto, rileva il Tribunale come il ricorrente, né nel ricorso introduttivo né, successivamente, nel corso del giudizio, a seguito delle difese articolate dall'Inps, ha contestato la



fondatezza dell'indebito. Ed, infatti, alcuna argomentazione e deduzione è stata svolta diretta a sostenere la compatibilità tra le prestazioni della rendita Inail e dell'assegno di invalidità - rispetto al quale, peraltro, non viene richiesto il ripristino nelle conclusioni del ricorso - limitandosi parte attrice a richiedere la declaratoria di non debenza delle somme oggetto di ripetizione sul presupposto della applicabilità della disciplina speciale in punto di indebito previdenziale, ed, in particolare, della norma di cui all'art. 52 L. 88/89, come interpretato dall'art. 13 L. 412/1991.

Sebbene il ricorrente non articoli alcuna difesa, pur essendo l'onere a suo carico, deve, in primo luogo ritenersi giustificata la pretesa restitutoria dell'Istituto che si fonda sulla incompatibilità della prestazioni dell'assegno di invalidità e della rendita Inail.

L'art. 3, comma 1, della legge n. 407/1990, come modificato dall'art. 12 della legge n. 412/1991, prevede che "Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'Interno con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. *E' comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole*".

Atteso il chiaro tenore letterale della disposizione citata, che contempla ipotesi derogatorie da ritenersi tassative, va senza dubbio affermata la incompatibilità tra l'assegno di invalidità parziale (prestazione riconosciuta al ricorrente con sentenza n. 5044/2013) e la rendita Inail, di cui il ricorrente beneficia sin dal 01.08.1978.

D'altra parte, il sistema normativo prevede che l'interessato possa conservare la prestazione di invalidità civile adempiendo tempestivamente agli obblighi di comunicazione previsti nei confronti degli enti previdenziali nonché esercitando il diritto di opzione nelle modalità e nei termini fissati dal decreto ministeriale n. 335/1992.

In mancanza dell'opzione, l'erogazione della prestazione di invalidità rimane sospesa sino al momento della cessazione dell'erogazione dell'altra prestazione incompatibile (nel caso in esame la rendita Inail), essendo, peraltro, irrilevante la diversità degli eventi invalidanti che hanno dato luogo al riconoscimento delle prestazioni assistenziali.

Ed, infatti, va, al riguardo, richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "*In tema di prestazioni assistenziali, l'art. 3, comma 1, della l. n. 407 del 1990, non consente, al di là delle eccezioni espressamente previste, il cumulo tra prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio, e prestazioni assistenziali, essendo irrilevante la diversità degli eventi invalidanti e non potendosi applicare in modo estensivo o analogico l'art. 1, comma 43, della l. n. 335 del 1995, che consente la contemporanea erogazione della rendita vitalizia liquidata ai sensi del d.p.r. n. 1124 del 1965 e della pensione di inabilità ove siano originate da eventi differenti, riguardando detta previsione le*



sole prestazioni previdenziali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e non anche le prestazioni assistenziali" (cfr, tra le altre, Cass. sez. lav., 13 marzo 2018, n. 6054; Cass., sez. lav., 10 febbraio 2011, n. 3240).

Ebbene, nell'ipotesi *de qua*, il ricorrente ha, in un primo tempo, manifestato l'opzione, senza tuttavia completare la procedura con le dovute comunicazioni all'Inail, continuando, quindi, a beneficiare della rendita. Successivamente, ritenendo di aver diritto ad entrambe le prestazioni, ha inviato all'Inps comunicazione con la quale manifestava la volontà di revocare l'opzione in precedenza esercitata. Conseguentemente, l'Istituto ha, da un lato, sospeso l'erogazione dell'assegno e, dall'altro, ha computato gli importi indebitamente riscossi dal ricorrente per il periodo in cui quest'ultimo ha ottenuto l'erogazione di entrambe le prestazioni.

Quanto alla applicabilità al caso di specie della disposizione di cui all'art. 52 della legge n. 88/89, come interpretato dall'art. 13 L. 412/1991, invocata dal ricorrente nell'atto introduttivo, quale unico motivo a fondamento del ricorso, osserva il Tribunale che tale normativa è espressamente rivolta a disciplinare il settore delle prestazioni pensionistiche (l'art. 52 fa riferimento a "Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153") senza possibilità di applicazione analogica né estensiva – stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere (cfr. Cass. 6610/2005; Cass. 1446/2008).

La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (nel novero delle quali certamente rientra l'assegno di invalidità ex lege 118/71) - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite. In particolare si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutar), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che l'Inps e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.



Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate; se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003)".

In mancanza di una disposizione specifica che prenda in considerazione l'ipotesi, rilevante nel caso di specie, ritiene il giudicante come vadano applicate le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (con esclusione delle disposizioni che regolano espressamente la sorte dell'indebito per la mancanza del requisito sanitario e per la mancanza del requisito reddituale).

Ebbene, dalla ricostruzione della normativa in materia di prestazioni assistenziali deve ricavarsi il principio per cui il recupero dell'indebito, nei casi di mancanza dei requisiti di legge, non può estendersi a quanto percepito fino al momento dell'accertamento della situazione di non debenza.

Ed, infatti, laddove, comunque si configuri un rapporto assistenziale tra assicurato ed istituto erogatore non si ricade nell'ambito di "mancanza radicale del diritto alla prestazione", ma in quello di mancanza di un requisito prescritto dalla legge per ottenere la prestazione.

Tuttavia, la irripetibilità delle somme percepite dall'assicurato presuppone che il percettore sia in buona fede, in quanto la ratio della irripetibilità, e la deroga all'art. 2033 c.c., si fonda sul principio - operante, come sopra evidenziato, anche nel settore delle prestazioni assistenziali - di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione indebita.

Laddove, tuttavia, non possa ravvisarsi alcun affidamento da tutelare, dovrà nuovamente trovare applicazione la regola generale di cui all'art. 2033 cc..

Nel caso di specie, il ricorrente era ben consapevole, in quanto più volte comunicatogli dall'Istituto, della esistenza di una situazione di incompatibilità tra l'assegno di invalidità e la rendita Inail e che, pertanto, non avrebbe potuto ottenere l'erogazione di entrambe le prestazioni. Già alla data del 26 maggio 2014, l'ente invitava l'istante a completare gli adempimenti presso l'Inail necessari ai fini della revoca della rendita, che risultava ancora in godimento all'assicurato nonostante l'opzione dallo stesso comunicata all'Inps in data 26.02.2014.

Il ricorrente, dunque, ben informato della situazione di incompatibilità, e, pertanto, consapevole, inviava, in data 06.06.2014 e, poi, nuovamente, in data 18.07.2014, comunicazione in cui, affermando il proprio diritto ad ottenere entrambe le prestazioni, manifestava la volontà di revocare la precedente opzione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, non può ritenersi sussistente, nel caso di specie, la buona fede del percettore, con conseguente piena ripetibilità, da parte dell'Inps, delle somme dallo



stesso erogate a titolo di assegno di invalidità per il periodo dal 01.07.2014 al 28.02.2015 per l'importo complessivo di euro 2059,26, così come precisato dall'Istituto nella memoria difensiva.

Il ricorso, deve, dunque, essere rigettato.

Nulla sulle spese, stante la rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto alla restituzione, in favore dell'Inps, dell'importo di euro 2059,26 come in motivazione specificato;
- b) nulla sulle spese.

Santa Maria Capua Vetere, 31 gennaio 2019

Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni

